NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

# Art. 18

## Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore

Il Presidente del Consiglio superiore:

1) indice le elezioni dei componenti magistrati;

2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;

3) convoca e presiede il Consiglio superiore;

4) convoca e presiede la sezione disciplinare nei casi espressamente previsti dall'art. 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;

5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

Versione in vigore dal 27 settembre 1958, non più in vigore dal 20 gennaio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura |
| Estremi | Legge 24 marzo 1958, n. 195 |
| Capo | II — Attribuzioni e funzionamento del consiglio superiore |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-costituzione-e-sul-funzionamento-del-consiglio-superiore/art-18-attribuzioni-del-presidente-del-consiglio-superiore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it